



Di.S.Conf. - DIRIGENTISCUOLA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



PROROGA DEI CONTRATTI DI SUPPLENZA IN EPOCA DI CORONA VIRUS

1. Giungono alla nostra attenzione numerosi quesiti in merito all'eventuale **proroga** dei contratti in essere alla data del 04 marzo 2020, ultimo giorno antecedente la *sospensione delle attività didattiche* stabilita dal DPCM 4 marzo 2020 per il periodo 5 marzo-15 marzo 2020. Detti contratti riguardano le *supplenze brevi e saltuarie*, comprese quelle conferite dopo il 31 dicembre 2019 su posti vacanti e/o disponibili che tali si configurano, oltre quelle canonicamente brevi per assenze temporanee del titolare (malattia, congedi etc. etc.).

Il principale ancoraggio normativo era e resta l'art.7, comma 4 del D.M. 13 giugno 2007 che così recita: *per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.*

Disposizione normativa che va letta in combinato disposto con il comma 5 del medesimo articolo, per il quale *nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.*

E, per completezza d'informazione, si riporta anche quanto disposto dal vigente art.40, comma 3 del CCNL 2006/2009, nella parte in cui prevede che *qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.*

2. Tanto premesso, occorre considerare che siamo di fronte ad una situazione nuova, nello specifico non normata, perciò richiedente uno sforzo interpretativo che non può non partire dalla constatazione che la mancata erogazione della prestazione professionale del supplente, al quale si voglia eventualmente negare la proroga del contratto, è dovuta a situazioni contingenti e straordinarie (leggasi CORONA VIRUS), non determinate o legate ad una sua responsabilità, ma a decisioni dell'Amministrazione che impediscono di fatto la presa di servizio 'fisica' presso l'istituzione scolastica. Ma non impediscono di certo la prestazione professionale, che può tecnicamente estrinsecarsi anche attraverso altri canali comunicativi, quali le varie piattaforme on line, tra l'altro messe a disposizione dallo stesso Ministero. Ovviamente alla condizione che l'istituzione scolastica abbia, anche alla luce di una copiosa normativa che va delineandosi e semplificandosi in tema di smart working, ed in ossequio all'art.1, comma 1, lett.g) dell'ultimo DPCM 4 marzo 2020, *formalmente* adottato precise modalità di attività didattica a distanza.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



Di.S.Conf. - DIRIGENTISCUOLA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Proviamo a fare un distinguo:

- a) SUPPLENTE CHE HA IL CONTRATTO IN SCADENZA PRIMA DEL 5 MARZO 2020 (4 MARZO compreso)

Pare inconfutabile il fatto che la scuola debba aver provveduto alla proroga del contratto fino alla nuova scadenza contrattuale determinata dall'assenza del titolare. Il suddetto supplente, al pari di tutti gli altri docenti dell'istituto, si uniformerà alle procedure stabilite dalla scuola per la cd. attività didattica a distanza.

- b) SUPPLENTE CHE HA IL CONTRATTO IN SCADENZA DAL 5 MARZO 2020 (compreso) IN POI

E' la situazione oggettivamente più delicata in quanto il Governo, dal 5 marzo al 15 marzo 2020, per tutte le regioni italiane, ha tecnicamente disposto una '*sospensione delle attività didattiche*', che dovrebbe rimandare al su citato art. 7, comma 5 del D.M. 13 giugno 2007 e quindi ad un provvedimento di **conferma**, e non di proroga (benché da un punto di vista non solo meramente semantico in quel dispositivo si parli di *sospensione delle lezioni e non di sospensione di attività didattiche*). E quindi in tal caso vi sarebbe il diritto del supplente, solo in data 16 marzo 2020, a vedersi confermato il contratto in corso fino alla scadenza naturale dello stesso, senza riconoscimento giuridico ed economico del periodo di sospensione; salvo non poter dimostrare che ci siano stati i fatidici 7gg prima (del 5 marzo) e 7gg dopo (del 15 marzo) di assenza continuativa del titolare, ipotesi per la quale **il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza** (ove si voglia equiparare il periodo di sospensione delle attività didattiche disposto dal Governo a quello per esempio di sospensione delle lezioni del periodo natalizio o pasquale).

E se, come purtroppo paventato dalle stesse autorità governative, la scadenza del 15 marzo dovesse subire degli slittamenti cosa accadrebbe? Al di là degli aspetti contrattuali, si priverebbero gli studenti di quel docente non solo per il periodo pregresso (ante 15 marzo), ma anche successivo (post 15 marzo), con grave nocumento del diritto allo studio statuito *ex lege*.

Sarebbe allora opportuno perseguire una diversa linea interpretativa, che si ancori ai principi giuridici di seguito indicati:

- *in primis* al diritto alla continuità didattica, principio che poi è a monte di tutta la riferita normativa, ripresa anche dall'ultima circolare ministeriale sulle supplenze, n.38905/28.08.2019-PARAGRAFO 3-DISPOSIZIONI COMUNI.
- *in secundis* al diritto del docente a vedersi riconosciuta la proroga del contratto in essere, stante la circostanza che l'impossibilità della prestazione non è dovuta a cause a lui imputabili. Sicché egli potrebbe far valere il denegato diritto in sede giudiziale, instaurando un contenzioso giuslavoristico a seguito del quale l'Amministrazione dovrebbe comunque fornire giustificato motivo della mancata proroga.
- non secondario poi l'aspetto legato alla necessità di garantire il numero legale del Consiglio di classe al fine della legittimità di quelle delibere collegiali che dovessero richiedere una composizione quale collegio perfetto. Senza voler avanzare ipotesi catastrofistiche, che cosa succederebbe a tal riguardo se, non procedendo alla proroga del contratto in essere, si dovesse arrivare a fine anno senza la nomina del supplente?

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



Di.S.Conf. - DIRIGENTISCUOLA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Alcuni avanzano pure ipotesi di danno erariale difficilmente condivisibili nel caso specifico, stante la circostanza che in periodi 'normali' comunque ci sarebbe stata l'erogazione della prestazione professionale e, conseguentemente, l'esborso finanziario da parte dello Stato. Né può avanzarsi l'ipotesi che non ci sia stata la presa di servizio del docente, in quanto il medesimo, sia pur con modalità a distanza, alla luce di quanto disposto dall'art.1, c.1, lett.g) del DPCM 4 marzo 2020, stante l'eliminazione della locuzione 'ove possibile' presente invece nella bozza non ufficiale del decreto stesso, è tenuto a garantire giornalmente il servizio in maniera sincrona o asincrona.

c) NOMINA DI NUOVI SUPPLEMENTI

Diversa è l'ipotesi della nomina di nuovi supplenti a seguito di assenze del personale docente a vario titolo verificatesi a partire dal 5 marzo 2020. Perché qui rinvia altra normativa generale, quale la legge 107/2015, che rimanda all'utilizzo dei docenti nell'organico dell'autonomia su posti di potenziamento; ed altra normativa *a latere*, che dà al dirigente scolastico la possibilità e l'opportunità di valutare sempre e comunque le reali esigenze di servizio e/o le alternative possibili di copertura del posto vacante, almeno fino al 15 marzo 2020.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org